

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati BIASUTTI, ARMANI e TOROS

Presentata il 25 giugno 1959

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che presentiamo al vostro esame, è stata redatta al fine di attuare la norma costituzionale, che prevede l'autonomia regionale al Friuli-Venezia Giulia.

Nella seduta del 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approvò il secondo comma dell'articolo 108 (che divenne poi l'articolo 116) della Costituzione:

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

Fu l'onorevole Pecorari che prese l'iniziativa di proporre l'inserimento fra le Regioni a Statuto speciale della Regione « Giulio-Friulana e Zara ».

L'onorevole Tessitori propose la soppressione della parola « Zara » e la formula definitiva « Friuli-Venezia Giulia »; osservò, in tale occasione, che all'Italia intanto restava solo una piccola parte della Venezia Giulia ed aggiunse: « con questa determinazione a me pare siano salvaguardate anche le ragioni di natura patriottica e sentimentale che l'onorevole Pecorari ha esposto; perché quanto noi, nell'indicare questa nuova Regione dello Stato italiano, diciamo « Venezia Giulia » ciascuno avverte e sente come questo nome abbia dal punto di vista nazionale, quel significato che è nell'animo di tutti gli italiani ».

La detta decisione dell'Assemblea Costituente venne preceduta da una discussione nella seconda Sottocommissione; in quella sede l'onorevole Fuschini, il 18 dicembre 1946, appoggiò la richiesta per la Regione del Friuli, presentata dagli Enti che facevano capo alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, e la illustrò sotto tutti gli aspetti. La proposta era « di costituire il Friuli in Regione comprendendo in essa Gorizia ed i comuni di tale provincia, nonché i comuni della provincia di Trieste che resteranno all'Italia in seguito al Trattato di pace ».

La inclusione del Friuli-Venezia Giulia tra le Regioni a Statuto speciale raccolse sul luogo molti plausi, in quanto veniva a soddisfare una esigenza vivamente sentita dalla popolazione; ma incontrò anche perplessità, perché la concessione dello Statuto speciale dava l'impressione che in qualche modo si riconoscessero come non prive di fondamento le pretese territoriali jugoslave su parte del Friuli, pretese manifestatesi da tempo, ma specialmente durante l'ultima guerra e la insurrezione partigiana.

Tenuto conto del manifestarsi di tali perplessità, l'Assemblea Costituente approvò una disposizione transitoria, la X, del seguente tenore:

« Alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della seconda parte, ferma restando la tutela delle

minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 ».

La predetta disposizione venne approvata su proposta degli onorevoli Gronchi, Piccioni, Piemonte, Facchinetti, Macrelli, Vigna, Scocimarro.

L'onorevole Gronchi precisò: « in sostanza noi realisticamente diciamo che questo momento non è il più adatto per definire lo Statuto speciale per una Regione, la quale, per i recenti avvenimenti internazionali rappresenta un punto particolarmente delicato e sensibile, non solo per la nostra politica interna, ma anche per la politica internazionale ». E spiegò che la disposizione si proponeva « di mantenere nel Friuli-Venezia Giulia una autonomia di carattere generale, rimandando alla prossima Camera la questione, se, anche in conseguenza di una situazione internazionale, la quale potrà orientarsi verso forme e soluzioni che oggi non prevediamo, risponda agli interessi delle popolazioni interessate il creare una autonomia speciale, uno Statuto speciale per questa Regione ».

L'onorevole Zuccarini calorosamente insisté sul concetto che la concessione dell'autonomia speciale era in funzione di italianità e di possibilità di attrazione dell'elemento slavo al di quà e al di là del confine e attraverso un trattamento liberale, mentre, disse, è da disconoscere il pericolo che le popolazioni del confine orientale ci possano essere strappate.

L'onorevole Tonello ritenne che lo Statuto speciale sarebbe stato attuato « non prima che le condizioni speciali politiche fra l'Italia e la Jugoslavia siano calmate e siano tornate allo stato normale ».

Alla situazione internazionale contingente si riferì pure l'onorevole Moro considerando che ci si trovava « in un momento di passione, in un momento difficile per questa zona di confine del nostro Paese; e si può perciò dubitare che la concessione della autonomia speciale, invece che contribuire alla pacificazione degli animi e ad una migliore intesa per le popolazioni interessate, costituisca invece un motivo per il sorgere di nuove difficoltà per il nostro Paese... Nulla è pregiudicato, perché si tratta di una sospensione nel tempo, per ragioni contingenti... ».

Dal complesso della discussione si evince che l'approvazione della disposizione X fu determinata dall'apprensione derivante dalla prima applicazione del Trattato di pace, appena allora ratificato; ma si riservò al Parlamento italiano, come disse l'onorevole Gronchi, di decidere quando, superato il turba-

mento contingente, fosse giunto il momento di attuare la Regione a Statuto speciale.

In forza di tale disposizione, mentre l'Assemblea Costituente approvò gli Statuti per le Regioni della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Val d'Aosta, differì nel tempo l'attribuzione di forme particolari di autonomia alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il 5 ottobre 1954 venne siglato a Londra il *Memorandum* di intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, circa il Territorio libero di Trieste; con esso, tra l'altro, si estendeva l'Amministrazione italiana sulla zona A del Territorio stesso.

Con tale strumento diplomatico venne a realizzarsi un assestamento, per quanto definito provvisorio, dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia per ciò che si riferisce alla situazione della città di Trieste e dei comuni contermini.

Apparve subito che le ragioni che avevano indotto l'Assemblea Costituente ad approvare la X disposizione transitoria erano venute meno e che pertanto il Parlamento avrebbe potuto dare attuazione al precetto costituzionale concernente la istituzione della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Un autorevole riconoscimento in tal senso si ebbe da parte del Senato, quando, nella seduta del 15 febbraio 1955, discutendosi il progetto di legge dell'onorevole Amadeo per la elezione dei Consigli regionali, il senatore Sturzo propose una disposizione aggiuntiva del seguente tenore:

« Rilevato che la questione di Trieste è ormai regolata, si attua la norma costituzionale che prevede la costituzione della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia ».

La proposta, rinviata all'esame della Commissione, venne da questa, presenti il Ministro Tupini ed il Sottosegretario Bisori, emendata e ripresentata all'esame, che l'approvò nel seguente testo:

« Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione al Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo Statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale ».

Non avendo la Camera dei Deputati approvato tale progetto di legge anteriormente alla scadenza della legislatura, non si è potuto giungere alla costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Democrazia cristiana nel programma presentato al Corpo elettorale per le elezioni del 1958, riaffermava la volontà di dar corso alla attuazione dell'ordinamento regionale; specificamente l'onorevole Fanfani, nelle dichiarazioni programmatiche avanti le Camere, nel luglio dello stesso anno, enunciava l'intento di proporre la costituzione della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

A tale postulato programmatico della Democrazia cristiana intende ispirarsi l'unito progetto di legge, che risponde ad una profonda aspirazione dell'elettorato friulano e giuliano, il quale è concorde nel richiedere una sollecita realizzazione dell'autonomia regionale, intesa come strumento idoneo alla soluzione dei fondamentali problemi economico-sociali del territorio.

La concessione di particolari forme di autonomia al Friuli-Venezia Giulia è giustificata non tanto dalla esistenza nel suo territorio di una minoranza linguistica, che è di entità limitata e la cui tutela è garantita del resto dall'articolo 6 della Costituzione, quanto dalla posizione geografica e dalle condizioni economiche.

I confini settentrionali ed orientali della costituenda Regione coincidono con il confine di Stato per una lunghezza di circa 300 chilometri.

Posta a contatto di nazionalità diverse, la germanica e la slava, essa ha costituito, nel corso della storia, il ponte di passaggio tra i paesi centro-europei e la pianura padana, patendo invasioni e spogliazioni e subendo le alterne vicende dei conflitti internazionali.

Né tutto ciò è stato privo di sfavorevoli conseguenze per quel che riguarda lo sviluppo economico di questo estremo lembo d'Italia.

La precarietà della situazione ha ostacolato l'affermarsi di iniziative industriali, mentre la scarsa produttività del suolo non assicura alle popolazioni risorse sufficienti, cosicché moltissimi lavoratori devono ricercare i mezzi di sostentamento nell'emigrazione all'estero.

Il Trattato di pace, che ha strappato all'Italia l'Istria e gran parte del territorio della provincia di Gorizia, ha aggravato ulteriormente questa condizione di cose, con particolare pregiudizio per Gorizia e per Trieste, che si sono viste private del loro *hinterland*.

È indubbio, pertanto, che la economia della Regione, specialmente quella agricola e montana del Friuli e quella commerciale e portuale di Trieste, ha aspetti caratteri-

stici e quindi presenta problemi che vanno studiati e risolti con criterio diverso da quello adottato per gli analoghi problemi delle terre limitrofe. Al fine di combattere le cause della repressione economica della Regione, che va sempre più aggravandosi, appare urgente la realizzazione dell'Ente Regione, secondo le forme particolari di autonomia previste nel presente progetto di Statuto.

D'altra parte, appare di indubbio interesse nazionale che la delicata zona del confine orientale possa avere nella Regione, sia nelle condizioni economiche e di progresso sociale, sia nei più ampi sviluppi culturali e spirituali, il massimo vigore, anche per affermare l'Italia al nostro confine e per i rapporti con gli Stati confinanti.

Nell'elaborazione dello Statuto è stata eseguita in linea di massima l'impostazione degli statuti delle altre Regioni già costituite, che segna una linea direttiva dalla quale non è opportuno né conveniente prescindere.

Naturalmente si è cercato di eliminare, con alcune modifiche, taluni inconvenienti che l'esperienza delle altre Regioni ha palesato, al fine di evitare la eventualità di contestazioni e di controversie di interpretazione, e si è soprattutto tenuto conto della particolare situazione politica, economica, sociale e geografica della nostra Regione; situazione che, come si è detto, è stata l'elemento determinante della inclusione della Regione stessa tra quelle a Statuto speciale.

Scendendo ad un più particolare, per quanto sommario esame dello Statuto elaborato si osserva:

TITOLO I.

Il titolo primo è composto di 3 articoli.

Mentre nulla è da dire per gli articoli 1 e 3, che sono sostanzialmente simili a quelli di altre Regioni, un cenno particolare è necessario per l'articolo 2 soprattutto in relazione alla posizione di Trieste.

Il predetto articolo infatti prevede, al primo comma, che il territorio della Regione sia formato anche dalla circoscrizione della provincia di Trieste ed al secondo comma che il capoluogo della Regione sia Udine.

È stata posta in discussione la possibilità che Trieste ed il suo territorio vengano sin d'ora inclusi nella Regione, in considerazione che il *Memorandum* d'intesa italo-jugoslavo del 5 ottobre 1954 ha un carattere provvisorio. Si è ritenuto di risolvere in senso positivo l'accennato dubbio, in considerazione del fatto che la sovranità dello Stato

italiano si estende anche al territorio di Trieste, comprendente i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste, come è comprovato dall'approvazione da parte delle Camere della legge 16 maggio 1956, n. 493, per la elezione della Camera dei Deputati, che dispone all'articolo 4 l'applicazione della legge stessa anche ai predetti comuni e perchè d'altra parte è estesa al territorio di Trieste l'amministrazione italiana, che comprende nei suoi Istituti, anche la Regione.

Nella scelta di Udine come sede della Regione ci si è ispirati a considerazioni di funzionalità degli uffici regionali e di comodità di accesso agli stessi da parte delle popolazioni interessate. Udine infatti verrà a trovarsi al centro del territorio regionale, distante in modo pressochè uguale dai suoi confini orientale e occidentale, settentrionale e meridionale, mentre gli altri due capoluoghi di provincia, Trieste e Gorizia, sono estremamente decentrati e situati nella immediata prossimità del confine di Stato.

TITOLO II.

Le funzioni della Regione sono state disciplinate attribuendo alla Regione stessa potestà legislativa di grado primario, concorrente ed integrativa.

Nella elencazione delle materie ci si è rifatti ai precedenti degli altri Statuti già approvati, avendo particolare riguardo alle esigenze politiche ed economiche della Regione costituenda.

Nelle stesse materie viene conseguentemente attribuita alla Regione la potestà amministrativa, nell'esercizio della quale l'Ente osserverà criteri di decentramento mediante delega delle sue funzioni alle province ed agli altri Enti locali e con l'attribuzione alle province di funzioni amministrative sue proprie.

Un ulteriore decentramento a favore della provincia è previsto all'articolo 14 con l'attribuzione di funzioni di polizia amministrativa ai presidenti delle Giunte provinciali.

TITOLO III.

Questo titolo comprende sette capi. Di essi il primo determina gli organi costituzionali della Regione.

Il secondo tratta del Consiglio regionale (organo legislativo della Regione), disciplinandone la elezione, la prima adunanza, gli adempimenti da adottarsi in essa, le riunioni

ordinarie e straordinarie, i casi di scioglimento, i requisiti di eleggibilità dei consiglieri, ecc.

Speciale importanza rivestono gli articoli 16 e 17 in cui si riafferma il principio, già adottato negli altri Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, che il massimo organo regionale viene eletto con suffragio diretto e con sistema proporzionale, ivi fissando il rapporto tra consiglieri regionali ed abitanti in ragione di 1 ogni 20.000; nel determinare questa proporzione, si è tenuta presente la opportunità di creare un organismo sufficientemente rappresentativo ma non pletorico.

È pure previsto che la elezione dei consiglieri abbia luogo sulla base di circoscrizioni elettorali alle province, e ciò al fine di assicurare a ciascuna parte del territorio una congrua rappresentanza.

I capi III e IV, concernono le funzioni legislative del Consiglio e la formazione delle leggi regionali, e regolano le procedure della comunicazione al commissario del Governo nella Regione, del rinvio e dell'impugnazione delle leggi regionali.

I successivi capi V, VI e VII disciplinano la elezione della Giunta regionale, del suo presidente e le funzioni spettanti a detti organi.

La Giunta regionale è l'organo di Governo della Regione spettando ad essa (articolo 49) tutte le facoltà amministrative che non rientrino nelle attribuzioni del suo presidente essendo riservata al Consiglio regionale la sola potestà legislativa.

Al presidente della Giunta regionale sono attribuite, oltre le funzioni di rappresentante della Regione, quelle di capo dell'Amministrazione regionale, in quanto presiede la Giunta regionale, ne dirige e coordina l'attività, ripartisce gli affari tra gli assessori, promulga le leggi regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

TITOLO IV.

Questo titolo, concerne le finanze ed il patrimonio della Regione. Nella elaborazione delle norme relative si è tenuta presente la necessità di garantire alla Regione i mezzi finanziari strettamente indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste negli articoli precedenti.

L'articolo 52 devolve alla Regione i nove decimi dei proventi ivi indicati.

In conformità all'articolo 119 della Costituzione e in considerazione della grave depressione economica in cui versa il territorio

della Regione e dell'incidenza negativa che sulle possibilità di progresso economico e sociale esercitano la continuità al confine di Stato e le condizioni politiche conseguenti al Trattato di pace, è prevista all'articolo 53 l'erogazione da parte dello Stato alla Regione di un contributo da impiegarsi per provvedere ad opere ed attività d'interesse regionale.

Poiché, nell'ambito dell'autonomia regionale, alle province saranno attribuite nuove e più importanti funzioni, è apparso necessario (articolo 60) prevedere l'adeguamento del loro bilancio ai più estesi compiti, mediante l'assegnazione da parte della Regione di una quota delle entrate tributarie della Regione stessa.

TITOLO V.

Questo titolo è dedicato al controllo sulla Regione e agli organi di giustizia amministrativa. Tenendo conto delle esperienze acquisite da altre Regioni ed in conformità all'articolo 125 della Costituzione, si è ritenuto di configurare il controllo sugli atti amministrativi della Regione come sindacato di mera legittimità, attribuendo ad una delegazione della Corte dei conti avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI.

Nulla si è innovato circa la struttura dell'Ente provinciale e degli altri Enti locali.

Per un ulteriore decentramento, a sensi dell'articolo 129 della Costituzione, sono previsti i circondari.

Il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri Enti locali, sarà disciplinato da una legge regionale che si conformerà ai principi stabiliti in materia dalla legislazione dello Stato.

TITOLO VII.

Questo titolo stabilisce che la rappresentanza del Governo nella Regione sia attribuita ad un commissario del Governo e dispone circa la sua nomina e le sue funzioni.

TITOLO VIII.

Questo titolo contiene disposizioni integrative e transitorie, la prima delle quali stabilisce le forme per la modificazione del presente Statuto. Ragioni di praticità che sono suggerite anche dalla esperienza di altre Regioni, hanno indotto a prevedere la possibilità di modificare con legge ordinaria delle disposizioni di carattere finanziario.

Il successivo articolo 74 regola l'applicazione della legge dello Stato, relativa alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione.

L'articolo 75 stabilisce la procedura per l'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto e la composizione e nomina della Commissione paritetica incaricata di elaborarlo.

L'importanza e l'urgenza che anche la Regione Friuli-Venezia Giulia entri finalmente in vigore, accanto alle quattro altre Regioni a Statuto speciale previste dalla Costituzione, sono evidenti.

La Regione soddisferà le esigenze di una nobile gente patriottica e laboriosa e susciterà al confine orientale nuovi impulsi di progresso nell'ambito e per i fini della vita nazionale.

Confidiamo perciò che il Parlamento accoglierà con favore la nostra iniziativa e solleciterà l'adempimento del dovere assunto dall'Italia nella Costituzione verso Trieste, Gorizia ed il Friuli.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

ART. 1.

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

ART. 2.

La Regione comprende le circoscrizioni delle provincie di Gorizia, di Udine e dell'attuale Territorio libero di Trieste.

La Regione ha per capoluogo la città di Udine.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo etnico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali, in conformità ai principi della Costituzione e agli accordi internazionali.

TITOLO II.

POTESTÀ DELLA REGIONE

CAPO I.

POTESTÀ LEGISLATIVA

ART. 4.

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1º) ordinamento degli Uffici e degli Enti della Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

2º) circoscrizioni comunali;

3º) agricoltura e foreste, ivi comprese zootecnia, bonifica, irrigazione, opere di mi-

glioramento fondiario e riordinamento della proprietà rurale;

- 4°) bonifica ed economia montana;
- 5°) caccia e pesca nelle acque interne;
- 6°) usi civici;
- 7°) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 8°) industria e commercio, ivi compreso l'ordinamento della Camera di commercio, agricoltura ed industria;
- 9°) artigianato;
- 10°) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 11°) mercati e fiere;
- 12°) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 13°) turismo e industria alberghiera;
- 14°) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- 15°) istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica;
- 16°) istituzioni culturali, musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

ART. 5.

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1°) ordinamento delle provincie e dei comuni;
- 2°) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3°) assunzione di servizi pubblici di interesse regionale, anche mediante aziende speciali;
- 4°) istituzione e ordinamento degli Enti aventi carattere regionale, per i finanziamenti all'agricoltura, all'industria, all'artigianato, al commercio e per opere pubbliche, delle Casse di risparmio e rurali e delle Aziende di credito;
- 5°) miniere, comprese le cave e torbiere; acque minerali e termali;
- 6°) espropriazioni per pubblica utilità, non riguardanti opere a carico esclusivo e prevalente dello Stato;
- 7°) urbanistica;
- 8°) comunicazioni e trasporti di interesse regionale comprese le linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 9°) polizia locale urbana e rurale;
- 10°) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni per forza motrice;
- 11°) opere idrauliche di IV e V categoria;
- 12°) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

ART. 6.

La Regione, con l'osservanza dei limiti indicati nell'articolo 5 ha inoltre potestà legislativa nelle seguenti materie:

1°) elezione del Consiglio regionale, in base ai principî contenuti nel capo II del titolo III;

2°) disciplina del referendum, di cui agli articoli 8 e 36;

3°) istituzione di tributi regionali, di cui all'articolo 55.

ART. 7.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni dello Stato, anche creando all'uopo appositi istituti di tipo mutualistico.

La medesima facoltà spetta alla Regione in materia di amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.

ART. 8.

La Regione provvede con atti legislativi:

1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari;

2°) all'istituzione di nuovi comuni, sempre che abbiano i requisiti della sufficienza finanziaria ed alla modificazione dei comuni. In ogni caso dovranno preventivamente essere intese le popolazioni interessate, a mezzo *referendum*;

3°) alla emissione di prestiti di cui all'articolo 57;

4°) alla fissazione delle indennità e degli assegni, di cui agli articoli 22 e 44;

5°) agli adempimenti per i quali le leggi dello Stato prevedono leggi regionali.

CAPO II.

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

ART. 9.

Alla Regione, oltre le funzioni amministrative inerenti alla sua organizzazione e le altre indicate nel presente Statuto, sono attribuite le potestà amministrative già spettanti allo Stato nelle materie in cui essa ha potestà legislativa.

ART. 10.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli Uffici dell'Amministrazione regionale, previo accordo fra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

ART. 11.

La Regione può con legge delegare l'esercizio di sue funzioni amministrative alle province, ai comuni ed agli altri Enti locali, i quali si conformeranno alle direttive della Giunta regionale, e ad essa risponderanno del proprio operato.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo di cui all'articolo 66.

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, può avvalersi degli Uffici delle province, dei comuni e degli altri Enti locali.

Nei casi di cui al primo e terzo comma precedenti, le spese sostenute dalle province, dai comuni e dagli altri Enti saranno assunte dalla Regione.

ART. 12.

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle quali sono esaminati i provvedimenti elencati nel primo comma.

ART. 13.

Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate successivamente alla entrata in vigore della presente legge il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una quantità di energia fino al 6 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione e sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata

con l'officina stessa nel punto più conveniente per la Regione.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, una quantità di energia, nella misura del 10 per cento a norma del precedente comma.

Per la fornitura di energia al prezzo di costo in mancanza di accordi tra le parti il prezzo è determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi od ammortamento.

L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grande derivazione.

Il presidente della Giunta Regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta e utilizzata esclusivamente per i propri servizi.

A richiesta della Regione la quantità di energia spettante in base alle disposizioni del presente articolo, potrà essere sostituita dal versamento di una somma pari al suo valore a prezzo di costo.

In caso di dissenso sulla determinazione del prezzo si applica la procedura prevista dal 3° comma.

ART. 14.

I presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, di spettacoli e trattenimenti pubblici, di esercizi pubblici, di agenzie, di tipografie, di mestieri girovaghi, di operai e domestici, di malati di mente, di intossicati, di minori di anni 18 e di meretricio.

Al fine dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle Giunte provinciali

si avvalgano anche degli organi di polizia statale.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

TITOLO III.

ORGANI DELLA REGIONE COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

CAPO I.

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

CAPO II.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 16.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti, o frazione superiore ai 10.000 abitanti secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle provincie.

ART. 17.

Il Consiglio regionale dura in carica 4 anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di due mesi prima della scadenza del quadriennio, ed hanno luogo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del quadriennio stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio regionale, il Consiglio stesso può essere prorogato in carica.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 18.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di una delle Giunte provinciali o di sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

In caso di vacanza, anche per dimissioni che siano state accettate dal Consiglio, ciascun consigliere è sostituito dal candidato della stessa lista, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 19.

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 20.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali prestano individualmente giuramento, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

ART. 21.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, con la elezione del presidente, di due vice presidenti e di due segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; nella terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

I membri dell'Ufficio di Presidenza possono essere sostituiti dal Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quarto dei consiglieri.

ART. 22.

Al presidente del Consiglio regionale è attribuito, con legge regionale, un assegno mensile.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

ART. 23.

Il Consiglio regionale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

Esso è inoltre convocato per provvedere agli adempimenti previsti dalla Costituzione e dal presente Statuto, e quando il presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta del presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri, entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica, e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

ART. 24.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

ART. 25.

Il presidente del Consiglio regionale che non adempia agli obblighi del suo ufficio è revocato dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il presidente del Consiglio regionale non provveda alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non [si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 26.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando, nonostante l'invito fatto dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro 20 giorni dalle elezioni.

ART. 27.

L'invito a revocare la Giunta regionale o il suo Presidente è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del commissario del Governo, con determinazione motivata, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III.

FUNZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 28.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

ART. 29.

Il Consiglio regionale in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta Regionale, alle Camere.

CAPO IV.

LA FORMAZIONE
DELLE LEGGI REGIONALI

ART. 30.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti articolati, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 20 mila.

ART. 31.

Ogni disegno di legge deve essere approvato dal Consiglio regionale, articolo per articolo, e con votazione finale.

ART. 32.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è dal presidente del Consiglio stesso comunicata al commissario del Governo, e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio, ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata, se, entro 30 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

ART. 33.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale, se il Presidente del Consiglio dei Ministri consente, non è subordinata ai termini di cui all'articolo precedente.

ART. 34.

Le leggi regionali, dopo la decorrenza di termini di cui all'articolo 32, sono promulgate dal presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

ART. 35.

Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia fissato un termine diverso.

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 36.

Con legge regionale è disciplinato il *referendum* popolare sulle leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi regionali di interesse generale.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

CAPO V.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE

ART. 37.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti, ed è costituita dal presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 40.

Il nuovo Consiglio regionale procede alla elezione della Giunta, appena costituito il proprio ufficio di Presidenza.

Qualora per morte, dimissione o revoca del presidente della Giunta regionale o degli assessori, occorre procedere alle loro sostituzioni, il presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio stesso entro 15 giorni.

La Giunta cessante resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, sino alla elezione della nuova.

ART. 38.

Il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

ART. 39.

Gli assessori effettivi e supplenti, nel numero stabilito dal Consiglio, sono da questo eletti nel suo seno, su proposta del presidente della Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

ART. 40.

La Giunta regionale, oltre il caso previsto dall'articolo 26, può essere revocata dal Consiglio anche su mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca della Giunta deve essere posta in discussione entro 15 giorni, ma non prima di tre giorni, dalla presentazione.

ART. 41.

Le dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta regionale sono accolte dal Consiglio regionale.

Alle dimissioni o al decesso del presidente della Giunta regionale conseguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

ART. 42.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al presidente del Consiglio regionale.

ART. 43.

L'ufficio di presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico.

I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

ART. 44.

Al presidente della Giunta regionale ed agli assessori è attribuito, con legge regionale, un assegno mensile.

CAPO VI.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 45.

Il presidente della Giunta regionale:

a) è capo dell'Amministrazione regionale; rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività; sovrintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale;

d) provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui le leggi dello Stato, applicate alla Regione, prevedano il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto ministeriale, fatte salve le attribuzioni del Consiglio regionale.

ART. 46.

Il presidente della Giunta provvede, con decreto, alla designazione dell'assessore effettivo, che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; ripartisce gli affari tra gli assessori; regola l'ordine delle supplenze, in caso di assenza o di impedimento di uno o più assessori.

Con decreto, da comunicarsi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, può delegare, in tutto o in parte, ai singoli assessori le proprie attribuzioni, relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

Non può delegare la firma dei decreti, salva la sostituzione, da parte dell'assessore designato, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 47.

Il presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, per essere sentito, quando sono trattate materie di particolare interesse per la Regione.

ART. 48.

Il presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative, delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 10, conformandosi alle istruzioni del Governo verso il quale è responsabile.

CAPO VII.

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 49.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Ad essa spetta:

deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali;

predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo;

deliberare gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio,

approvare i contratti della Regione e deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;

esercitare tutte le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre disposizioni, che non siano espressamente riservate alla competenza del Consiglio regionale;

esercitare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso, nella prima seduta successiva.

ART. 50.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessano in modo particolare la Regione.

TITOLO IV.

**FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO
DELLA REGIONE**

ART. 51.

La Regione gode di autonomia finanziaria, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

ART. 52.

In relazione alle spese necessarie all'adempimento delle funzioni della Regione, sono ad essa devoluti i nove decimi dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione:

1°) imposte sui terreni e fabbricati, situati nel territorio della Regione;

2°) imposte sui redditi agrari, situati nel territorio della Regione;

3°) imposte di ricchezza mobile, ivi compresi i gettiti relativi ad attività producentesi nella Regione, i cui titolari abbiano il domicilio fiscale fuori del territorio di essa;

4°) imposte erariali di fabbricazione, percepite nel territorio della Regione;

5°) canoni per le concessioni idroelettriche;

6°) imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi, consumati nella Regione;

7°) imposta generale sull'entrata, di competenza dello Stato, percepita nel territorio della Regione.

ART. 53.

Per provvedere ad opere ed attività determinate di interesse regionale, lo Stato assegna annualmente alla Regione, con legge ordinaria, contributi speciali a titolo di solidarietà nazionale.

ART. 54.

Restano ad esclusivo carico dello Stato tutti gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione al territorio di Trieste di ogni impegno internazionale presente e futuro.

ART. 55.

La Regione ha facoltà di istituire, con legge regionale, tributi propri in armonia con il sistema tributario dello Stato, delle province e dei comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

ART. 56.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio e dagli altri proventi, derivanti dall'esercizio delle sue funzioni amministrative.

ART. 57.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa esclusivamente garantiti, allo scopo di provvedere ad investimenti in opere permanenti, e per importi che non eccedano le sue entrate ordinarie.

ART. 58.

La Regione, a mezzo di funzionari delegati dal presidente della Giunta regionale, ha facoltà di prendere visione delle opera-

zioni degli uffici finanziari dello Stato relative ai tributi ad essa devoluti e di fornire dati, informazioni e suggerimenti al fine di migliore esito delle operazioni stesse.

La Regione, previa intese col Ministro delle finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

ART. 59.

La Regione ha facoltà di autorizzare aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo, spettanti ai comuni ed alle province, nonché le eccedenze delle sovrimposte fondiari, nella misura necessaria a conseguire il pareggio del bilancio.

ART. 60.

Allo scopo di adeguare le finanze delle provincie al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, il Consiglio regionale può assegnare annualmente ad esse una quota delle entrate della Regione.

ART. 61.

Le strade e gli acquedotti di interesse esclusivamente regionale sono trasferiti dallo Stato alla Regione e vanno a formare il demanio regionale.

ART. 62.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a formare il patrimonio indisponibile i seguenti beni patrimoniali dello Stato:

- 1°) le foreste;
- 2°) le miniere, ivi comprese le acque minerali e termali;
- 3°) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Costituiscono inoltre il patrimonio indisponibile della Regione gli uffici di sua proprietà, destinati a sedi di uffici pubblici regionali, con i loro arredi.

ART. 63.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

ART. 64.

Con le modalità di cui all'articolo successivo saranno trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si

trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto, nonchè i beni immobili e loro pertinenze di proprietà dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, siti nel territorio della Regione.

ART. 65.

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

Il demanio ed il patrimonio della Regione sono soggetti al regime previsto dal codice civile e dalle leggi per il demanio e per il patrimonio dello Stato, in quanto applicabili, e salve le facoltà di cui al 2° comma dell'articolo 7.

TITOLO V.

**CONTROLLI SULLA AMMINISTRAZIONE
REGIONALE**

ART. 66.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

La delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

ART. 67.

Nella Regione, la giustizia amministrativa di primo grado è esercitata da un organo costituito secondo le leggi della Repubblica relative all'attuazione del secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione.

TITOLO VI.

ENTI LOCALI

ART. 68.

Le provincie ed i comuni della Regione sono Enti autonomi con gli ordinamenti e le funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le provincie ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

ART. 69.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII.

RAPPORTI FRA STATO E REGIONE

ART. 70.

È istituito, nella Regione, un commissariato del Governo; il commissario è un funzionario dello Stato, avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 71.

Ferme restando le altre funzioni demandategli dal presente statuto, il commissario della Regione:

1°) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione, e vigila sul funzionamento degli uffici statali, salvo quelli riflettenti le Amministrazioni della giustizia, della difesa e delle ferrovie;

2°) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle provincie e dei comuni delle funzioni ad esse delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni;

3°) costituisce il tramite normale dei rapporti fra lo Stato e la Regione;

4°) compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione, delle provincie o ad altri organi dello Stato.

ART. 72.

Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro dell'interno.

A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi ed adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministro per l'interno.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 73.

Per le modificazioni del presente Statuto, si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta del Governo o della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

ART. 74.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

ART. 75.

Una Commissione paritetica di 4 membri, nominati dal Governo della Repubblica e dal Consiglio regionale entro quattro mesi dalla elezione del primo Consiglio regionale, proporrà al Governo le norme di attuazione del presente Statuto.

Dette norme saranno emanate con decreti legislativi.

ART. 76.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri Uffici di norma con personale comandato dai comuni, dalle province e dagli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, con sede nella Regione, e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali centrali e di Enti pubblici.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari, dei quali reputa necessario il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

ART. 77.

Con legge regionale saranno stabiliti i ruoli organici del personale dipendente dalla Regione e le modalità per l'inquadramento in essi, nella prima applicazione, del personale previsto dall'articolo 76 e degli altri dipendenti dello Stato e degli Enti locali, che ne facciano domanda.

ART. 78.

Gli uffici statali che attendono, nel Friuli-Venezia Giulia, a funzioni attribuite alla Regione, potranno essere trasferiti alla Regione, con le norme di attuazione del presente Statuto.

ART. 79.

Con la legge della Repubblica saranno emanate, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale.

Le spese relative alla elezione saranno a carico dello Stato.